



CENTRI DI SERVIZIO
PER IL VOLONTARIATO

12

Il documento è il dodicesimo di 12 mini guide alla riforma del Terzo settore, l'insieme delle norme previste dal codice del Terzo settore (dlgs 117/2017), dal decreto sull'impresa sociale (dlgs 112/2017), sul 5 per mille (dlgs 111/2017) e sul servizio civile universale (dlgs 40/2017).

I volumi sono prodotti per il web e devono essere consultati seguendo la navigazione proposta dai numerosi link presenti nel testo.

La collana comprende le seguenti guide:

“Enti del Terzo settore”, “Impresa sociale”,
“Ordinamento e vita associativa”,
“Rendicontazione, trasparenza e controlli”,
“Volontariato e rapporto di lavoro”, “Regime fiscale”,
“Donazioni e raccolte fondi”, “5 per mille”,
“Rapporto con la pubblica amministrazione”,
“Promozione e sostegno del Terzo settore”, “Servizio civile universale”,
“Centri di servizio per il volontariato”.

A cura di (in ordine alfabetico):

Daniele Erler, Lara Esposito, Chiara Meoli, Massimo Novarino.

Hanno collaborato: Francesco Aurisicchio, Fabio Lenzi, Licio Palazzini.

AGGIORNATO A LUGLIO 2023



CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

Tra i protagonisti della riforma ci sono i **centri di servizio per il volontariato (Csv)**, una rete capillare attiva fin dal 1997 che viene riconosciuta e rafforzata per diventare punto di riferimento per tutti i volontari impiegati negli enti del terzo settore.

Cambia la **forma giuridica e la qualifica dei Csv** che, tra le altre cose, si aprono alla possibilità di associare enti diversi dalle organizzazioni di volontariato.

Nuovi obblighi e responsabilità, ma anche una puntuale definizione dei servizi erogati e dei principi a cui ispirarsi.

Previsto un nuovo l'assetto territoriale con **49 Csv accreditabili**, numero fissato secondo criteri specifici.

A stabilirlo è l'**Organismo nazionale di controllo (Onc)**.

Al posto dei comitati di gestione ecco gli **Organismi territoriali di controllo (Otc)**, uffici dell'Onc a cui spetta il controllo dei Csv a livello locale.

Al posto dei fondi speciali per il volontariato su base regionale, viene istituito il **Fondo unico nazionale (Fun)**, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria.

Sommario

LA FUNZIONE DI CSV.....	5
SERVIZI EROGATI.....	11
FINANZIAMENTO E CONTROLLO.....	15

La funzione dei Csv



COS'È

Quella di Csv (centro di servizio per il volontariato) è una “funzione” che il codice del Terzo settore assegna, a seguito di accreditamento, a determinati soggetti (enti gestori) al fine di **erogare servizi** di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli **enti del Terzo settore (Ets)**.

I Csv non assumono una qualifica particolare all'interno degli enti del Terzo settore ma gli enti che li gestiscono sono essi stessi Ets, e quindi iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

A testimonianza dell'importanza dei Csv agli occhi del legislatore della riforma, essi sono collocati nel Titolo VIII del codice, dedicato alla promozione e al sostegno degli enti del Terzo settore. Ciò li identifica come vera e propria **infrastruttura dell'intero Terzo settore**, indirizzando la propria attività a tutti gli enti che in esso operano.

CHI PUÒ ESSERE ACCREDITATO COME CSV

Possono essere accreditati come Csv **gli Ets costituiti in forma di associazione riconosciuta** e la cui base associativa è composta da **organizzazioni di volontariato (Odv)** e da altri **enti del Terzo settore**, esclusi quelli costituiti in forma societaria. Non possono quindi essere associati di un Csv le cooperative sociali e le imprese sociali se costituite in forma societaria.

L'associazione riconosciuta del Terzo settore (ente gestore Csv) può assumere, nell'ambito della propria autonomia statutaria, una delle qualifiche tipiche previste dall'art. 4 del codice del Terzo settore. Fra queste, vengono in rilievo le qualifiche di organizzazione di volontariato e **associazione di promozione sociale**, rispettandone integralmente la disciplina speciale dettata dal codice. Diversamente, l'ente gestore si configurerà come associazione riconosciuta del Terzo settore iscritta nella sezione del Runts denominata **«altri enti del Terzo settore»**.

Lo statuto dell'ente gestore di un Csv si deve conformare alle norme speciali previste dal codice del Terzo settore, opportunamente integrate con le disposizioni statutarie previste

per le associazioni riconosciute del Terzo settore e, per quanto non previsto dal Codice, alle previsioni del codice civile.

Lo statuto di un Csv deve prevedere nello specifico:

- lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;
- il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal Fun nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse;
- l'obbligo di adottare una **contabilità** separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal Fun;
- l'obbligo di ammettere come associati le Odv e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in forma societaria, che ne facciano richiesta (principio delle "porte aperte"), fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie;
- il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli **organi di amministrazione e di controllo** interno dell'ente;
- l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle Odv;
- misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati;
- misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del Csv;
- specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali. In particolare, non devono poter ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione:
- coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
 - i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni strumentali dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali;
 - i parlamentari nazionali ed europei;

- coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;
- un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di amministrazione, nonché il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell'organo di amministrazione per più di nove anni;
- il diritto dell'**organismo territoriale di controllo (Otc)** competente di nominare un componente dell'organo di controllo interno del Csv con funzioni di presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del Csv;
- l'obbligo di redigere e rendere pubblico il **bilancio sociale**;
- misure dirette a favorire la **trasparenza** e la pubblicità dei propri atti.

IL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

L'accreditamento è il procedimento istruttorio attraverso il quale l'**organismo nazionale di controllo (Onc)** valuta il possesso da parte di un'associazione riconosciuta del Terzo settore dei requisiti giuridici, tecnico-organizzativi e gestionali necessari per ricoprire la funzione di Csv. Solo dopo il suo accreditamento, l'ente può utilizzare le risorse del **Fondo unico nazionale (Fun)** ad esso conferite al fine di "organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore".

L'Onc stabilisce il numero di enti accreditabili come Csv nel territorio nazionale sulla base dei criteri disposti dal codice del Terzo settore, assicurandone comunque la presenza di almeno uno per ogni regione e provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali tra Csv. Nel 2018 l'Onc ha stabilito che il numero massimo di enti accreditabili come Csv è di 49.

L'accreditamento si articola nelle seguenti fasi:

- l'Onc indice una procedura di selezione di un'associazione riconosciuta del Terzo settore da accreditare quale Csv;
- le associazioni interessate presentano la propria candidatura all'**organismo territoriale di controllo (Otc)** competente per ambito territoriale, che istruisce quelle giudicate ammissibili;
- l'Onc, nel rispetto dei criteri della procedura selettiva, valuta le candidature ammissibili, formula una graduatoria pubblica e accredita l'associazione che ha ottenuto il punteggio più alto. L'accreditamento è registrato nell'elenco nazionale dei Csv.

Il mantenimento dei requisiti di accreditamento è verificato con cadenza almeno biennale dall'Otc; il venir meno di tali requisiti comporta la decadenza dall'accreditamento come Csv.

L'accreditamento è revocabile da parte dell'Onc, contro il cui provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

In caso di scioglimento dell'ente accreditato come Csv o di revoca dell'accreditamento, le risorse del **Fun** ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate all'Onc, che le destina all'ente accreditato come Csv in sostituzione del precedente, o in mancanza,

ad altri centri di servizio della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del Fun.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Possono far parte della base associativa dei Csv non più soltanto le Odv ma anche altri enti di Terzo settore che ne facciano richiesta, eccetto le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma societaria. È comunque prevista l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato.

La previsione del cosiddetto “**principio della porta aperta**” è finalizzata a consentire il più ampio allargamento della base associativa dell'ente-gestore, ma è comunque possibile prevedere specifici criteri per l'ammissione che siano coerenti e strumentali rispetto alle finalità perseguite ed alle attività svolte, nonché espressivi di requisiti oggettivi al fine di limitare gli spazi di discrezionalità dell'ente nella scelta sull'ammissione (l'Onc ha stabilito che risultano conformi, ad esempio, previsioni statutarie che prevedano, ai fini dell'ammissione dell'aspirante socio, un territorio di operatività, la sede legale in una determinata regione o provincia, oppure un periodo minimo di attività dalla loro costituzione).

L'ente gestore Csv deve perseguire il fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore attraverso l'attività di interesse generale che esso può svolgere (attività di supporto tecnico, formativo ed informativo). Non è previsto che tale fine e tale attività siano esclusivi potendo l'associazione perseguire legittimamente anche altri fini (purché non incompatibili) e svolgere altre **attività di interesse generale**, così come **attività diverse**. Qualora da tali attività l'associazione tragga risorse economiche, esse possono essere liberamente percepite e gestite dall'ente con l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal **Fondo unico nazionale**.

Attraverso l'accreditamento viene attribuita la funzione di Csv ad un'associazione riconosciuta di Terzo settore munita dei requisiti previsti dalla legge. L'associazione accreditata è un ente del Terzo settore (Ets) e dunque un Ets-Csv, se e finché accreditato come tale. L'accreditamento è fonte di obblighi e vincoli, ma è anche potere/dovere di utilizzare le risorse del Fun.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. da 61 a 66, 101
Decreto 19 gennaio 2018 “Costituzione dell’organismo nazionale di controllo”



ABROGAZIONI Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul

volontariato”

Decreto 8 ottobre 1997 “Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni”



ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del codice del Terzo settore sono entrate in vigore il 3 agosto 2017.



REGIME TRANSITORIO

L’Onc ha indetto nel 2019 una procedura suddivisa in due fasi: la prima fase consiste nella raccolta e valutazione di una Manifestazione di interesse da parte degli enti già istituiti come Csv in forza del precedente Decreto ministeriale 8 ottobre 1997 o, eventualmente, dell’ente risultante dalla loro fusione o aggregazione; la seconda fase ha invece ad oggetto la valutazione definitiva dell’ente che abbia nella prima fase manifestato interesse ad essere valutato.

Se la valutazione definitiva sarà positiva, gli enti sono accreditati come Csv.

Se la valutazione definitiva sarà invece negativa, gli enti non sono accreditati e l’Onc procede senza indugio alla pubblicazione di un bando per l’accreditamento di altri enti secondo le norme del codice del Terzo settore. Nelle more dell’accreditamento, gli enti gestori valutati negativamente conservano tuttavia l’accreditamento provvisorio al fine di salvaguardare, senza soluzione di continuità, la funzione di sostegno e qualificazione del volontariato.

Servizi erogati



COS'È

Il compito istituzionale dei **Csv (centri di servizio per il volontariato)** è quello di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei **volontari** negli **enti del Terzo settore (Ets)**. Tale mission deve essere svolta **senza fare distinzione tra enti associati ed enti non associati** al Csv stesso, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'**organismo nazionale di controllo (Onc)**. Per l'espletamento delle funzioni assegnate

ai Csv dalla legge, è istituito un **fondo unico nazionale (Fun)**, alimentato dai contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (Fob), il quale è amministrato dall'Onc che ne ripartisce le risorse tra i vari centri di servizio.

TIPOLOGIE DI SERVIZI

I servizi erogati da un Csv tramite le risorse del Fun sono inerenti a sei macro-aree di attività, che riguardano servizi di:

- **promozione, orientamento e animazione territoriale**, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti del Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
- **formazione**, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiori competenze trasversali, progettuali ed organizzative;
- **consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento**, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il **riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite** dai volontari medesimi;
- **informazione e comunicazione**, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
- **ricerca e documentazione**, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario ed internazionale;
- **supporto tecnico-logistico**, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

Viene previsto che tali servizi siano erogati nel rispetto dei seguenti principi:

- **principio di qualità**: i servizi devono essere della migliore qualità possibile considerate le risorse disponibili. Questo implica che i Csv si dotino di sistemi di

rilevazione e controllo della qualità, anche attraverso il coinvolgimento dei destinatari dei servizi;

- **principio di economicità:** i servizi devono essere organizzati, gestiti ed erogati al minor costo possibile in relazione al principio di qualità;
- **principio di territorialità e di prossimità:** i servizi devono essere erogati da ciascun Csv prevalentemente in favore di enti aventi sede legale ed operatività principale nel territorio di riferimento, e devono comunque essere organizzati in modo tale da ridurre il più possibile la distanza tra fornitori e destinatari, anche grazie all'uso di tecnologie della comunicazione;
- **principio di universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso:** i servizi devono essere organizzati in modo tale da raggiungere effettivamente il maggior numero possibile di beneficiari. Tale principio richiama anche il principio di pubblicità e trasparenza, che consente la possibilità di fruire dei servizi;
- **principio di integrazione:** i Csv, soprattutto quelli che operano nella medesima regione, sono tenuti a cooperare tra loro per creare sinergie che consentano di rendere economicamente più vantaggiosi i servizi offerti;
- **principio di pubblicità e trasparenza:** i Csv danno la maggiore e migliore diffusione possibile alla propria offerta di servizi, avvalendosi anche di modalità informatiche. Inoltre, essi adottano una carta dei servizi per rendere trasparenti le caratteristiche e le modalità di erogazione di ciascun servizio, nonché i criteri di accesso ed eventualmente di selezione dei beneficiari.



CASI SPECIFICI

I Csv (e le reti associative), in possesso di appositi requisiti tecnici e professionali stabiliti da apposito decreto del Ministero del Lavoro, possono svolgere attività di autocontrollo nei confronti dei loro associati.



OBBLIGHI E DIVIETI

Non è possibile erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal Fun, né di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse: divieto questo che costituisce una previsione necessaria dello statuto dell'ente del Terzo settore ai fini dell'accreditamento come Csv.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La precedente normativa prevedeva i Csv esclusivamente a disposizione delle **organizzazioni di volontariato (Odv)** per sostenerne e qualificarne l'attività. Oggi il sistema è al servizio dei volontari presenti in tutti gli enti del Terzo settore, mantenendo comunque un "particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato" e in coerenza con gli indirizzi strategici generali stabiliti dall'Onc. La nuova disciplina nega che i Csv possano finanziare direttamente i progetti di intervento presentati dagli enti del Terzo settore, cosa che era invece possibile nel previgente sistema. In applicazione del principio di integrazione, il legislatore ha aperto alla possibilità (non contemplata nella legislazione precedente) di destinare all'associazione dei Csv più rappresentativa sul territorio nazionale (oggi CSVnet) una quota del finanziamento destinato ai Csv per la realizzazione di servizi strumentali ai centri di servizio o di attività di promozione del volontariato che possano più efficacemente compiersi su scala nazionale.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore": artt. da 61 a 66, 101
Decreto 19 gennaio 2018 "Costituzione dell'organismo nazionale di controllo"



ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato"
Decreto 8 ottobre 1997 "Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni"



ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del codice del Terzo settore sono entrate in vigore il 3 agosto 2017.



COS'È

Per l'espletamento delle funzioni assegnate ex lege ai **centri di servizio per il volontariato (Csv)**, il codice del terzo settore prevede la stabilità del loro finanziamento per la continuità dei **servizi offerti**. A tal fine l'**organismo nazionale di controllo (Onc)** ha istituito dal 2019 il **fondo unico nazionale (Fun)**, alimentato dai contributi annuali delle Fondazioni di origine bancaria (Fob).

Il Fun è amministrato dall'Onc, che ne ripartisce il finanziamento tra le varie regioni e province autonome. Gli **organismi territoriali di controllo (Otc)** ripartiscono la quota regionale tra i Csv della Regione (se ve n'è più di uno).

I contributi che costituiscono il Fun danno luogo ad un patrimonio autonomo e separato da quello delle Fob, dell'Onc e degli stessi Csv.

FINANZIAMENTO DEI CSV

Il fondo unico nazionale (Fun) è alimentato dalle fondazioni di origine bancaria attraverso:

- contributi **obbligatori** annuali, calcolati dalle Fob in sede di approvazione del bilancio di esercizio e versati entro il 31 ottobre dello stesso anno;
- contributi **integrativi** che le Fob devono versare, quando sono deliberati dall'Onc, nel caso in cui i contributi annuali obbligatori e la riserva con finalità di stabilizzazione non siano sufficienti a coprire i costi del sistema dei Csv.

Per le somme versate al Fun, dal 2018 la legge riconosce dei vantaggi fiscali alle Fob, e in particolare un credito di imposta pari al 100% dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per gli anni successivi.

Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle Fob al Fun risultino superiori ai costi annuali del sistema Csv/Onc/Otc, la differenza è destinata dall'Onc ad una riserva destinata a stabilizzare le assegnazioni future ai Csv.

Negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle Fob al Fun risultino inferiori ai costi annuali del sistema Csv/Onc/Otc, l'Onc pone la differenza a carico delle Fob.

I contributi costituenti il Fun danno luogo ad un patrimonio autonomo e separato da quello delle Fob, dell'Onc e degli stessi Csv, stante la destinazione esclusiva per:

- il **finanziamento stabile triennale delle attività dei Csv**;
- la **realizzazione di servizi strumentali ai Csv** o di attività di promozione del volontariato che possono più efficacemente compiersi su scala nazionale da parte di **CSVnet, l'associazione di rappresentanza dei Csv**;
- la copertura delle spese di **organizzazione e funzionamento dell'Onc e degli Otc**.

I singoli Csv, per la programmazione dei loro servizi si possono avvalere, oltre che delle risorse del Fun, anche di entrate diverse liberamente percepite e gestite con il solo obbligo di **contabilità separata**.

CONTROLLO SUI CSV

L'attività di indirizzo e controllo sugli enti gestori dei Csv è svolta **dall'organismo nazionale di controllo (Onc)** e dagli **organismi territoriali di controllo (Otc)**.

L'**Onc** è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, che gode di piena autonomia statutaria e gestionale, nell'ambito delimitato dalle norme del codice del Terzo settore nonché, in via residuale, dal codice civile. Spetta al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali lo svolgimento dell'attività di vigilanza sulla fondazione.

La composizione dell'organo di amministrazione è stabilita dalla legge e prevede una maggioranza di membri (sette) espressione delle fondazioni di origine bancarie (Fob), accanto a quattro membri provenienti dal Terzo settore e due di designazione pubblica (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Conferenza Stato-Regioni): tale mix mette in evidenza la presenza di diversi stakeholder nei confronti del sistema dei Csv, inclusa una minoritaria rappresentanza della pubblica amministrazione.

La prima e più importante funzione dell'Onc è quella di amministrare il Fun, determinando i contributi a carico delle Fob ed i contributi integrativi necessari ai fini di stabilizzare il sistema, negli anni in cui i contributi ordinari versati risultino inferiori ai costi annuali previamente individuati dall'Onc medesimo.

La seconda funzione, assai rilevante, è l'accreditamento dei Csv: l'Onc stabilisce il numero di enti accreditabili come Csv nel territorio nazionale (nel 2018 ha stabilito che tale numero sia di 49) ed individua criteri obiettivi ed imparziali, oltre che procedure pubbliche e trasparenti.

L'Onc definisce inoltre triennialmente gli **indirizzi strategici generali** da perseguirsi attraverso le risorse del Fun.

All'Onc spetta inoltre l'assunzione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei Csv, su propria iniziativa o su iniziativa degli Otc, oltre che la definizione di indirizzi generali, criteri e modalità operative cui devono attenersi gli Otc nell'esercizio delle proprie funzioni.

Gli **organismi territoriali di controllo (Otc)** sono uffici territoriali dell'Onc, privi di autonoma personalità giuridica, chiamati a svolgere funzioni di controllo dei Csv nell'ambito territoriale di riferimento, in conformità alle norme del codice del Terzo settore, oltre che allo statuto e alle direttive dell'Onc. Gli Otc non hanno una propria autonomia regolamentare, in quanto il loro regolamento deve essere approvato dall'Onc. Su tutto il territorio nazionale sono previsti 15 Otc: 7 di competenza regionale e 8 pluriregionale.

La composizione numerica di ciascun Otc, pur essendo variabile in base all'ampiezza dell'ambito territoriale di riferimento, riflette la composizione mista dell'Onc, assicurando una prevalenza agli esponenti designati dalle Fob e con la partecipazione dei diversi stakeholder (tra cui esponenti delle Odv del territorio, dell'Anci, delle Regioni e Province autonome).

Le funzioni dell'Otc, il cui operato è controllato dall'Onc, possono essere suddivise in:

1. funzioni decisorie:

- ripartizione tra i Csv istituiti in ciascuna regione del finanziamento deliberato dall'Onc su base regionale e ammissione al finanziamento della programmazione dei Csv;
- nomina di un componente dell'organo di controllo interno del Csv con funzione di presidente;
- predisposizione della relazione annuale sulla propria attività, che invia entro il 30 aprile di ogni anno all'Onc;

2. **funzioni istruttorie e di proposta rispetto a decisioni dell'Onc:**

- ricezione e istruttoria delle domande e dell'accreditamento dei Csv, in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento;
- proposta all'Onc dell'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei Csv;

3. **funzioni di controllo:**

- verifica periodica, con cadenza almeno biennale, del mantenimento dei requisiti di accreditamento come Csv;
- verifica della legittimità e correttezza dell'attività dei Csv in relazione all'uso delle **risorse del Fun**, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile.

L'Onc e gli Otc non possono finanziare iniziative o svolgere attività che non siano previste dalla legge e che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle sue funzioni.



OBBLIGHI E DIVIETI

In caso di scioglimento dell'**ente gestore Csv** o di revoca dell'accreditamento, le risorse del Fun ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'Onc, che le destina all'ente accreditato come Csv in sostituzione del precedente o, in mancanza, ad altri Csv della medesima Regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del Fun.

In caso di scioglimento dell'ente accreditato come Csv o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del Fun mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'Onc.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Attraverso l'istituzione del Fun e la previsione unitaria dell'erogazione contributiva da parte delle Fob entro il 31 ottobre di ogni anno, si persegue quell'unicità virtuosa nella gestione finanziaria delle risorse Fob che in passato è stata spesso caratterizzata da forte "localismo" attraverso i 20 "Fondi per il volontariato regionali" amministrati da altrettanti Comitati di Gestione ("Coge"), i quali sono stati sciolti dalla data di costituzione degli Otc. Questo nuovo sistema di finanziamento consente finalmente di perseguire quella perequazione territoriale delle risorse per effetto dell'abolizione del vincolo di destinazione del 50% del quindicesimo nella Regione in cui ciascuna Fob ha sede legale, nonché della facoltà di ciascuna Fob di destinare liberamente il restante 50%.

La nuova configurazione della governance del sistema Onc/Otc comporta inoltre il contenimento dei costi e l'ottimizzazione delle risorse disponibili, grazie alla soggettività giuridica riconosciuta esclusivamente in capo all'Onc (e non già anche agli Otc, che sono uffici territoriali dell'Onc), alla riduzione alla metà del numero delle persone coinvolte nella programmazione e controllo dei Csv (da 315, dei vecchi Comitati di gestione, a 166, dei nuovi Onc e Otc) e all'uniformità di trattamento sul piano nazionale grazie all'opera di coordinamento svolta dall'Onc (significativa, in tal senso, la relazione annuale che l'Onc deve presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla proprie attività e sull'attività e lo stato dei Csv).



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. da 61 a 66, 101

Decreto 19 gennaio 2018 “Costituzione dell’organismo nazionale di controllo”

Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5686 del 17 maggio 2018

“Accreditamento dei CSV e del patrimonio”



ABROGAZIONI

Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”

Decreto 8 ottobre 1997 “Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni”



ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del codice del Terzo settore sono entrate in vigore il 3 agosto 2017.



Per ulteriori dettagli
www.cantiereterzosettore.it

UN PROGETTO DI

